LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 recante "Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella Regione";

Richiamata la legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 recante "Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004" che provvede, tra l'altro, all'individuazione quantitativa e qualitativa complessiva delle strutture sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali e socio-educative, per l'esercizio delle attività svolte a soddisfacimento dei bisogni di salute e di benessere conosciuti della popolazione regionale;

Richiamata la legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 recante "Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004" ed in particolare l'art. 5 – comma 1 – lettera b) – numero 1) che assegna alla Giunta regionale le funzioni di programmazione, di indirizzo operativo, di coordinamento e di controllo;

Richiamata la legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2004/2006). Modificazioni di leggi regionali ed altri interventi";

Richiamato in particolare l'art. 17 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 il quale stabilisce che la Regione, in relazione all'interesse sovracomunale delle opere pubbliche dalla stessa realizzate e destinate all'assistenza delle persone anziane ed inabili, si fa carico delle opere di ampliamento di ristrutturazione, nonché di altri interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento funzionale, con le modalità e con le priorità definite dalla Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali;

Richiamato altresì l'art. 36 della legge regionale n. 21/2003 che dispone la soppressione delle parole "con le modalità di cui alla legge regionale 23 novembre 1994, n. 68 (Alienazione dei beni immobili di proprietà regionale a favore dei Comuni) del comma 2 dell'art. 40 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 e successive modificazioni, in materia di strutture socio-assistenziali per utenti anziani ed inabili;

Richiamata la legge regionale 17 agosto 2004, n. 19 recante "Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004, modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative, variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004" ed, in particolare, l'articolo 13 che introduce il comma 1-bis dell'articolo 17 della l.r. 21/2003 che recita "Le opere pubbliche di cui al comma 1 possono essere realizzate anche dagli enti locali interessati, in nome proprio e per conto della Regione.";

Dato atto pertanto che le strutture socio-assistenziali per utenti anziani ed inabili ancora di proprietà regionale devono essere trasferite agli enti locali gestori delle medesime, ai sensi del comma 2 dell'art. 40 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 e successive modificazioni;

Preso atto che per la realizzazione degli interventi di cui trattasi nel bilancio della Regione è stata stanziata per il triennio 2004/2006 la somma di euro 5.580.000,00=, suddivisa in 3.580.000,00= euro per l'anno 2004 ed in 1.000.000,00= di euro per ciascun anno del biennio 2005-2006;

Richiamati i capi I e II della legge regionale 2 luglio 1999, n. 18 recante "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di dichiarazioni sostitutive. Abrogazione della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59." con particolare riferimento agli articoli 3 e 6 relativi, rispettivamente, alla fissazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi e all'individuazione del responsabile del procedimento;

Ritenuto opportuno procedere, per una corretta e trasparente ripartizione dei fondi di cui trattasi, all'approvazione di criteri e di modalità per l'ammissione a finanziamento e per l'esecuzione degli interventi di ampliamento, di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria per l'adeguamento funzionale delle opere pubbliche per l'assistenza alle persone anziane ed inabili;

Dato atto che i fondi di cui trattasi saranno necessari per l'esecuzione delle opere di ampliamento, di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria per l'adeguamento funzionale delle strutture pubbliche per l'assistenza alle persone anziane ed inabili, da parte delle competenti strutture dell'Assessorato territorio, ambiente ed opere pubbliche oppure da parte degli enti locali interessati, in nome proprio e per conto della Regione;

Considerato che è stato costituito informalmente un gruppo di lavoro per la stesura della bozza del documento di cui trattasi, al fine di concertare le modalità di presentazione e di esame delle domande di ammissione a finanziamento e di esecuzione degli interventi, composto da funzionari e dirigenti dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, dell'Assessorato territorio, ambiente ed opere pubbliche e da un rappresentante del Consiglio permanente degli enti locali;

Considerato che il gruppo di lavoro di cui trattasi è risultato formato dal direttore della Direzione risorse dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, dal funzionario dell'Ufficio risorse strutturali e tecnologiche della Direzione risorse dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, nonché da un rappresentante del Consiglio Permanente degli Enti Locali;

Considerato che il Consiglio Permanente degli Enti Locali, con nota pervenuta in data 29 marzo 2004, prot. n. 9610/5, ha proceduto alla designazione di propri rappresentanti, nell'ambito del gruppo di lavoro per la stesura della bozza del documento di cui trattasi, nella persone del sig. Claudio Foudon, sindaco del comune di Verrayes, in qualità di membro effettivo e del sig. Elviro Favre, presidente della comunità montana Grand Combin, in qualità di membro supplente;

Dato atto che il gruppo di cui trattasi ha concluso i propri lavori in data 24 agosto 2004, attraverso l'elaborazione di una proposta di criteri e di modalità per l'ammissione a finanziamento e per l'esecuzione degli interventi di ampliamento, di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria per l'adeguamento funzionale delle opere pubbliche per l'assistenza alle persone anziane ed inabili;

Visto il parere previsto dall'articolo 65, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 54/1998, espresso favorevolmente dal Consiglio permanente degli enti locali in data 12 ottobre 2004, prot. n. 33259/ASS, con alcune osservazioni, sulla proposta di deliberazione della Giunta regionale di approvazione dei criteri e delle modalità per l'ammissione a finanziamento e per l'esecuzione degli interventi di ampliamento, di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria per l'adeguamento funzionale delle opere pubbliche per l'assistenza alle persone anziane ed inabili, relativamente ai seguenti articoli:

- articolo 5 (Modalità di presentazione della domanda di ammissione a finanziamento);
- articolo 7 (Criteri di priorità);
- articolo 8 (Modalità di progettazione degli interventi);
- articolo 9 (Modalità di esecuzione degli interventi);

Ritenuto opportuno aderire all'osservazione formulata dal Consiglio permanente degli enti locali relativamente all'articolo 5, mediante una più dettagliata indicazione della pianificazione economica dell'intervento da realizzare, al fine di consentire una valutazione sulla fattibilità economica dell'opera;

Ritenuto opportuno non aderire alle osservazioni formulate dal Consiglio permanente degli enti locali relativamente a:

- l'articolo 7, mediante, comunque, la previsione delle classi di priorità indicate alle lettere a) e b), considerando prioritariamente la lettera a) che deriva da un obbligo dell'art. 40 della legge regionale n. 5/2000 e successive modificazioni e la lettera b) che discende dalla necessità di fornire copertura finanziaria ad interventi già parzialmente finanziati;
- l'articolo 8, mediante la non ammissione a finanziamento degli oneri relativi alle progettazioni, considerando che sono fatti salvi i casi in cui l'Amministrazione regionale se ne sia già fatta carico e l'eventuale ricorso ai benefici previsti dalla legge regionale 21 dicembre 1990, n. 80;
- l'articolo 9, mediante la non ammissione a finanziamento degli oneri relativi agli acquisti di arredi e di attrezzature, considerando che le medesime non sono previste nel dettato dell'art. 17 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 e successive modificazioni e che non è precluso l'eventuale ricorso ai benefici previsti dalla legge regionale 21 dicembre 1990, n. 80;

Ritenuto pertanto necessario approvare i criteri e le modalità per l'ammissione a finanziamento e per l'esecuzione degli interventi di ampliamento, di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria per l'adeguamento funzionale delle opere pubbliche per l'assistenza alle persone anziane ed inabili, allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante, tenendo anche conto del beneficio atteso in termini di soddisfacimento degli obiettivi declinati nel Piano socio-sanitario regionale in vigore e di parte del bisogno di benessere della popolazione regionale;

Preso altresì atto della necessità di istituire una Commissione tecnica per l'esame delle domande di ammissione a finanziamento e per l'esecuzione degli interventi, composta da funzionari e dirigenti dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, dell'Assessorato territorio, ambiente ed opere pubbliche e da un rappresentante del Consiglio permanente degli enti locali, in possesso delle necessarie competenze tecniche, amministrative ed economiche;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 5016 in data 30 dicembre 2003 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2004/2006 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;

Precisato che la presente deliberazione è da ritenersi correlata all'obiettivo 142002 "Programmazione e realizzazione di investimenti in materia di edilizia socio-sanitaria";

Visto il parere favorevole rilasciato dal dirigente della Direzione risorse nell'ambito dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi del combinato disposto degli articoli

13, comma 1, lettera e) e 59, comma 2, della legge regionale n. 45/1995 sulla legittimità della presente proposta di deliberazione;

Su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, sig. Antonio Fosson di concerto con l'Assessore al territorio, ambiente ed opere pubbliche, sig. Alberto Cerise;

Ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1) di approvare i criteri e le modalità, contenute nel documento allegato alla presente deliberazione di cui fa parte integrante, per l'ammissione a finanziamento e per l'esecuzione degli interventi di ampliamento, di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria per l'adeguamento funzionale delle opere pubbliche per l'assistenza alle persone anziane ed inabili, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 (legge finanziaria per il triennio 2004-2006) e successive modificazioni;

2) di approvare la spesa complessiva pari ad euro 5.580.000,00=, suddivisa in euro 3.580.000,00= per l'anno 2004 ed in euro 1.000.000,00= per ciascun anno del biennio 2005-2006, per l'ammissione a finanziamento e per l'esecuzione degli interventi previsti dal punto 1. del dispositivo della presente deliberazione;

3) di impegnare la spesa complessiva pari ad euro 5.580.000,00=, (cinquemilionicinquecentoottantamila/00), mediante imputazione della medesima:
   - per euro 3.580.000,00= (tremilionicinquecentoottantamila/00) - relativamente all'anno 2004 - sul capitolo 33690 "Spese derivanti dall'ampliamento, dalla ristrutturazione e da altri interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento funzionale delle opere pubbliche destinate all'assistenza di anziani ed inabili" - richiesta n. 12406 - del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2004, che presenta la necessaria disponibilità e
   - per euro 1.000.000,00= (unmilione/00) - relativamente all'anno 2005 - sul capitolo 33690 "Spese derivanti dall'ampliamento, dalla ristrutturazione e da altri interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento funzionale delle opere pubbliche destinate all'assistenza di anziani ed inabili" - richiesta n. 12406 - del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2004-2006 che presenta la necessaria disponibilità;
   - per euro 1.000.000,00= (unmilione/00) - relativamente all'anno 2006 - sul capitolo 33690 "Spese derivanti dall'ampliamento, dalla ristrutturazione e da altri interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento funzionale delle opere pubbliche destinate all'assistenza di anziani ed inabili" - richiesta n. 12406 - del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2004-2006 che presenta la necessaria disponibilità;

4) di rinviare a successiva deliberazione della Giunta regionale l'adozione del piano di riparto triennale degli interventi di ampliamento, di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria per l'adeguamento funzionale delle opere pubbliche per l'assistenza alle persone anziane ed inabili;

5) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, per estratto, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge regionale 2 luglio 1999, n. 18, nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Allegato alla deliberazione di Giunta regionale n. 3733 in data 25/10/2004

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

CRITERI E MODALITÀ PER L'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO E PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI AMPLIAMENTO, DI RISTRUTTURAZIONE E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLE OPERE PUBBLICHE PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE ANZIANE ED INABILI.

ART. 1
(Finalità)

I presenti criteri e modalità disciplinano la presentazione e l'esame delle domande di ammissione a finanziamento e di esecuzione degli interventi di ampliamento, di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria per l'adeguamento funzionale delle opere pubbliche per l'assistenza alle persone anziane ed inabili.

ART. 2
(Oggetto degli interventi)

L'oggetto dell'ammissione a finanziamento e dell'esecuzione da parte dell'Amministrazione regionale, oppure da parte degli enti locali interessati, in nome proprio e per conto dell'Amministrazione stessa, riguarda esclusivamente interventi di ampliamento, di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria per l'adeguamento funzionale di edifici pubblici adibiti all'assistenza delle persone anziane ed inabili.

Sono ammessi a finanziamento ed eseguiti dall'Amministrazione regionale, oppure da parte degli enti locali interessati, in nome proprio e per conto dell'Amministrazione stessa, gli interventi di ampliamento, di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria per l'adeguamento funzionale compatibili con le previsioni del Piano socio-sanitario in vigore e conformi alle disposizioni statali e regionali vigenti in materia di requisiti strutturali e funzionali previsti per le strutture adibite all'assistenza delle persone anziane ed inabili.

Non sono ammessi a finanziamenti interventi di edilizia socio-assistenziale che prevedano nuove edificazioni.

ART. 3
(Soggetti destinatari degli interventi)

Possono inoltrare l'istanza di ammissione ai finanziamenti e di esecuzione degli interventi previsti dall'art. 17 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 e successive modificazioni (legge finanziaria per il triennio 2004-2006) gli enti pubblici proprietari e/o gestori di strutture per anziani ed inabili ubicate sul territorio regionale.

ART. 4
(Domanda di ammissione a finanziamento)

Al fine dell'ammissione ai finanziamenti e dell'esecuzione degli interventi previsti dall'art. 2, gli enti interessati presentano alla struttura competente in materia di edilizia socio-sanitaria dell'Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali - Via de Tillier n. 30 - 11100 Aosta, entro il 31 marzo di ciascun anno, apposita domanda di ammissione a finanziamento redatta su

apposito modulo predisposto dagli uffici regionali competenti per materia. In sede di prima applicazione, l'istanza è presentata entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dei presenti criteri e modalità sul Bollettino Ufficiale della Regione.

L'ammissione a finanziamento e l'esecuzione degli interventi è subordinata alla presentazione dei documenti previsti dall'art. 5, nonché alla manifestazione di volontà da parte dell'ente proprietario e/o gestore che gli interventi di cui trattasi siano realizzati dall'Amministrazione regionale oppure da parte dell'ente stesso, in nome proprio e per conto della Regione.

Qualora l'istanza sia irregolare o incompleta, la struttura competente in materia di edilizia socio-sanitaria dell'Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali ne dà comunicazione all'ente richiedente - entro quindici giorni - con l'indicazione delle cause dell'irregolarità o dell'incompletezza, nonché del termine per la regolarizzazione dell'istanza stessa.

In caso di mancato riscontro da parte dell'ente richiedente nei modi e nei tempi previsti, l'istanza non è sottoposta all'esame della Commissione tecnica prevista dall'art. 6.

ART. 5
(Modalità di presentazione della domanda di ammissione a finanziamento)

La domanda volta ad ottenere l'ammissione ai finanziamenti e l'esecuzione degli interventi previsti dall'art. 17 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 e successive modificazioni (legge finanziaria per il triennio 2004-2006) contiene le seguenti informazioni necessarie all'individuazione dell'immobile e più precisamente:

- natura, descrizione ed ubicazione;
- estratto di mappa catastale in fotocopia con evidenziata la particella sulla quale insiste la costruzione, nonché l'area di proprietà;
- planimetria generale.

Sono altresì presentati in allegato alla domanda i seguenti documenti su carta semplice:

a) copia del titolo di proprietà e di qualsiasi altro titolo giuridico abilitante alla richiesta di ammissione a finanziamento e di esecuzione dell'intervento;
b) relazione generale illustrativa dello stato di fatto dell'immobile, con l'indicazione della sua destinazione d'uso;
c) relazione dettagliata dell'intervento da eseguire, con l'indicazione dei tempi per la sua realizzazione;
d) quadro economico e computo metrico estimativo dell'intervento elaborati da un tecnico abilitato, con l'indicazione del cronoprogramma della spesa e dell'eventuale cofinanziamento dell'ente richiedente o di enti terzi.

ART. 6
(Modalità di ammissione a finanziamento)

L'ammissione al finanziamento ed all'esecuzione degli interventi è limitata alla disponibilità degli stanziamenti previsti sul bilancio triennale della Regione.

Le domande sono esaminate in ordine cronologico di presentazione da parte della Commissione tecnica - composta dai soggetti indicati nel comma seguente - che ne valuta l'ammissibilità.

La Commissione tecnica per l'esame delle richieste presentate degli enti locali interessati è composta dai seguenti soggetti:

- il direttore della Direzione risorse dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, con funzioni di presidente;
- il capo del Servizio disabili ed anziani della Direzione politiche sociali dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali;
- un rappresentante del Dipartimento opere pubbliche ed edilizia residenziale dell'Assessorato al territorio, ambiente ed opere pubbliche, designato dal dirigente competente;
- un rappresentante del Consiglio Permanente degli Enti locali;
- un funzionario dell'Ufficio risorse strutturali e tecnologiche della Direzione risorse dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, con funzioni di segretario designato dal dirigente competente.

La Commissione tecnica può riservarsi di richiedere ulteriore documentazione integrativa secondo le modalità previste dalla legge regionale 2 luglio 1999, n. 18 recante "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di dichiarazioni sostitutive. Abrogazione della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59.".

Al termine dell'esame delle domande, la Commissione tecnica propone il piano pluriennale degli interventi da ammettere a finanziamento, per la sua successiva approvazione con deliberazione della Giunta regionale.

ART. 7
(Criteri di priorità)

Nell'esame delle domande previste dall'art. 4, sono considerati elementi di priorità - in ordine decrescente - per l'ammissione a finanziamento e per l'esecuzione degli interventi di cui trattasi i seguenti requisiti:

a) l'avvio delle procedure per il trasferimento della proprietà della struttura dall'Amministrazione regionale all'ente gestore, ai sensi dell'art. 40 della legge regionale 25 gennaio 2000 n. 5 e dell'art. 36 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21;
b) l'avvenuta presentazione di istanza di contributo ai sensi della legge regionale 21 dicembre 1990, n. 80 e successive modificazioni per la quale non sia stata in tutto oppure in parte ottenuto l'intero importo ammesso a finanziamento;
c) la maggiore necessità di un adeguamento normativo o funzionale per il miglioramento della condizione abitativa degli utenti o dei livelli di efficienza gestionale.

ART. 8
(Modalità di progettazione degli interventi)

Gli enti proprietari e/o gestori delle strutture, i cui interventi di ampliamento, di ristrutturazione, adeguamento funzionale e di manutenzione straordinaria sono inseriti nel piano triennale previsto dall'art. 7, trasmettono, entro 180 giorni consecutivi dalla comunicazione da parte dell'Amministrazione regionale dell'ammissione a finanziamento, la progettazione esecutiva dell'intervento stesso e le autorizzazioni necessarie per la realizzazione del medesimo.

L'affido dell'incarico per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e i relativi oneri sono a carico dell'ente beneficiario, fatti salvi i casi in cui l'Amministrazione regionale se ne sia già fatta carico e l'eventuale ricorso ai benefici previsti dalla legge regionale 21 dicembre 1990, n. 80.

ART. 9
(Modalità di esecuzione degli interventi)

Gli interventi ammessi a finanziamento ed inseriti nel piano triennale previsti dall'art. 7 sono realizzati:

a) dall'ente richiedente, per conto della Regione, secondo le modalità previste dall'art. 10;
b) dalla Regione, su motivata richiesta dell'ente stesso, previo inserimento negli atti di programmazione previsti dalla normativa regionale vigente in materia di opere pubbliche.

Per gli interventi realizzati secondo le modalità previste dalla lettera b) del precedente comma, l'ente richiedente dichiara - all'atto della trasmissione della progettazione esecutiva - la disponibilità delle aree necessarie per l'esecuzione dell'intervento, in conformità alle prescrizioni esecutive ed alle tempistiche stabilite nei documenti progettuali e nel piano di sicurezza dei lavori.

L'ente beneficiario si fa comunque carico delle spese derivanti dall'acquisto degli elementi di arredo e delle attrezzature necessarie per il funzionamento della struttura stessa, fatto salvo l'eventuale ricorso ai benefici previsti dalla legge regionale 21 dicembre 1990, n. 80.

ART. 10
(Modalità di realizzazione degli interventi da parte dell'ente richiedente)

Qualora l'ente richiedente provveda in nome proprio per conto della Regione alla realizzazione degli interventi previsti dall'art. 17 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 e successive modificazioni (legge finanziaria per il triennio 2004-2006), l'ente medesimo dà avvio alle opere di cui trattasi entro 180 giorni dalla data di invio all'Amministrazione regionale della progettazione esecutiva delle opere stesse e delle relative autorizzazioni, fatte salve eventuali proroghe concesse dalla Commissione tecnica individuata nell'art. 6.

La Regione provvede alla liquidazione all'ente richiedente della spesa per l'esecuzione delle opere di cui trattasi secondo le seguenti modalità:

- nella misura del 30%, a titolo di primo acconto, all'atto della dichiarazione dell'inizio dei lavori da parte del tecnico incaricato della direzione dei medesimi;
- nella misura del 50%, a titolo di secondo acconto, ad avvenuta rendicontazione e verifica da parte della struttura competente in materia di edilizia socio-sanitaria dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali della totalità della spesa sostenuta relativa al primo acconto;
- nella misura del 20%, a titolo di saldo, all'atto della dichiarazione della fine dei lavori da parte del tecnico incaricato della direzione dei medesimi, nonché dell'avvenuta rendicontazione e verifica da parte della struttura competente in materia di edilizia socio-sanitaria dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali della totalità della spesa sostenuta.

L'ente richiedente provvede a garantire che l'esecuzione delle opere di cui trattasi avvenga nel rispetto della normativa vigente in materia di edilizia e di urbanistica.

L'ente richiedente provvede altresì a trasmettere alla struttura competente in materia di edilizia socio-sanitaria dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali tutta la documentazione tecnica ed amministrativa - in copia originale - relativa alle opere realizzate e prevista dalla normativa vigente in materia di edilizia e di urbanistica.

ART. 11
(Revoca dell'ammissione a finanziamento ed attività di vigilanza e di monitoraggio)

Il mancato rispetto degli obblighi e dei vincoli previsti delle presenti modalità comporta la revoca dell'ammissione a finanziamento e dell'esecuzione degli interventi.

Le strutture competenti per materia dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali e dell'Assessorato territorio, ambiente ed opere pubbliche hanno facoltà di eseguire tutti gli accertamenti ed i controlli ritenuti opportuni.

ART. 12
(Norme di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dai presenti criteri e modalità, valgono le disposizioni previste dalla seguente normativa regionale:

- legge regionale 2 luglio 1999, n. 18 recante "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di dichiarazioni sostitutive. Abrogazione della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59." con particolare riferimento agli articoli 3 e 6 relativi, rispettivamente, alla fissazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi e all'individuazione del responsabile del procedimento;
- legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 e successive modificazioni recante "Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella Regione";
- legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 recante "Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004";
- legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 e successive modificazioni recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2004/2006). Modificazioni di leggi regionali ed altri interventi".